SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. **216**.

Ratifica delle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 19 settembre 1999, e loro esecuzione.

02G0234

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2002. (Volumi I, II e III).

02A08555

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2002 - Situazione del bilancio dello Stato.

02A11666

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nella giornata del 6 settembre 2002 si è verificato un evento sismico nel territorio della provincia di Palermo che ha causato ingenti danni ad edifici pubblici e privati, in particolare nei comuni di Palermo e di Ficarazzi, a seguito dei quali è stata disposta l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dagli stabili interessati;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari per consentire le condizioni di sicurezza degli abitanti ed il ripristino della viabilità;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della Regione siciliana con nota del 13 settembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, sino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo, interessato dagli eventi sismici del 6 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

02A11622

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Apricena colpita da una eccezionale ondata di maltempo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la città di Apricena (Foggia) dal 31 agosto al 2 settembre 2002;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi pregiudizi al tessuto economico e sociale, ed interruzioni di importanti collegamenti viari, danni alle infrastrutture pubbliche e private ed alle abitazioni;

Vista la comunicazione del 4 settembre 2002 dell'ufficio territoriale di governo di Foggia, nonché la nota di pari data del sindaco della città di Apricena;

Vista la relazione della regione Puglia in data 2 settembre 2002, nonché, la documentazione alla stessa allegata da cui emerge l'assoluta necessità di attuare con ogni urgenza una serie di interventi straordinari ed in deroga alla normativa vigente per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Apricena (Foggia) in relazione agli eventi atmosferici verificatisi dal 31 agosto al 2 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

02A11623

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio dell'isola d'Elba colpito da una eccezionale ondata di maltempo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 4 settembre 2002;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi pregiudizi al tessuto economico e sociale ed interruzioni di importanti collegamenti viari;

Vista la nota n. 426 in data 4 settembre 2002 dell'ufficio territoriale della prefettura di Livorno che evidenzia i danni arrecati dal nubifragio del 4 settembre u.s. diffusi sull'intero territorio dell'isola d'Elba;

Vista la nota della regione Toscana n. 101/13997/10.9.1 del 5 settembre 2002 con la quale viene richiesta la deliberazione dello stato di emergenza;

Ritenuta la necessità di attuare con ogni urgenza una serie di interventi straordinari ed in deroga alla normativa vigente per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba in relazione agli eventi atmosferici verificatisi il 4 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

02A11624

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Leitner in Lentsch Brigitte, nata a Brunico (Bolzano) il 24 gennaio 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der philosophie nel gennaio 1991 presso l'Università di Innsbruck;

Considerato altresì che detto titolo accademico è stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana in pedagogia dalla Università degli studi di Padova nell'agosto 1991;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo dal maggio 1992, come documentato dal certificato del Ministero federale della salute di iscrizione nell'elenco degli psicologi clinici e della salute di Vienna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Leitner in Lentsch Brigitte, nata a Brunico (Bolzano) il 24 gennaio 1961, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e per l'esercizio di detta professione in Italia.

Roma, 13 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11691

DECRETO 13 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rossi Vellante Antonino, nato a Caracas (Venezuela) il 9 novembre 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di ingeniero civil conseguito nel settembre 1986, come attestato dal certificato di iscrizione al colegio de ingenieros del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di ingeniero civil rilasciato dalla «Universidad Santa Maria» del Venezuela nell'aprile 1986;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rossi Vellante Antonino, nato a Caracas (Venezuela) il 9 novembre 1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11692

DECRETO 13 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Valenzuela Claritza Elena, nata a San Antonio (Cile) il 12 gennaio 1962, cittadina australiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale bachelor of science - biology conseguito presso la «University of Wollongong» nel maggio 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato altresì che è iscritta all'«Institute of Biology» da giugno 1999;

Considerato che la richiedente è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Como in data 8 giugno 1999 valido fino all'8 giugno 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Valenzuela Claritza Elena, nata a San Antonio (Cile), il 12 gennaio 1962, cittadina australiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 13 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11693

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2002.

Modifiche al decreto 17 settembre 2001, concernente le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del «Bingo» e il sistema di elaborazione del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto direttoriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale prevede l'adozione da parte di concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del bingo e le modifiche recate con il decreto direttoriale 9 agosto 2002 in conseguenza dell'introduzione nel regolamento di gioco del Bingo dei premi speciali;

Vista, in particolare, la lettera *a)* del paragrafo «Sistemi di elaborazione del concessionario» dell'allegato 1 al citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, in base alla quale i dati da inviare, il loro tracciato e le modalità di colloquio tra i sistemi sono determinati con apposito decreto per consentire il corretto avvio e svolgimento del gioco;

Visto il decreto direttoriale 17 settembre 2001, con il quale, in attuazione della disposizione di cui alla citata lettera *a)* del paragrafo «Sistemi di elaborazione del concessionario», sono state approvate le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del Bingo e il sistema di elaborazione del concessionario;

Considerata la necessità di apportare modifiche alle indicate modalità di colloquio, approvate con decreto direttoriale del 17 settembre 2001, in relazione all'introduzione, con decreto direttoriale 9 agosto 2002, dei premi speciali nel regolamento di gioco del Bingo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* al decreto direttoriale 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2001, è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

2. I tracciati record indicati nell'allegato *A* dovranno essere adottati anche per la registrazione dei dati di gioco su supporto magnetico non riscrivibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO *A*

CONVENZIONI DI CODIFICA DEI DATI

Di seguito vengono riportate le convenzioni di codifica nonché la descrizione dei tipi di dati utilizzati nelle specifiche dei messaggi del protocollo di trasmissione:

TIPO	DESCRIZIONE
bit	Numero di un bit. Può valere 0 oppure 1
boolean	Numero di 8 bit senza segno. Può valere solo 0 od 1. Il valore 0 significa «falso» mentre il valore 1 significa «vero» (qualsiasi altro valore diverso da 0 viene considerato «vero»)
char	Numero di 8 bit con segno (complemento a due)
uchar	Numero di 8 bit senza segno
short	Numero di 16 bit con segno (complemento a due)
ushort	Numero di 16 bit senza segno
int	Numero di 32 bit con segno (complemento a due)
uint	Numero di 32 bit senza segno
long	Numero di 64 bit con segno (complemento a due)
ulong	Numero di 64 bit senza segno
data	Data in formato aammgg
ora	Ora in formato hhmmss
ret.code	Numero di 16 bit con segno che descrive l'esito di una richiesta
string	È una struttura per la rappresentazione di vettori di uchar a lunghezza variabile costituita da un uchar che indica la lunghezza del vettore seguito da tanti uchar per quanti sono gli elementi del vettore seguito da tanti uchar per quanti sono gli elementi del vettore
seriecartelle	È un uchar lungo 10 byte

La dicitura «[n]» seguente uno di questi tipi, indica che si tratta di un vettore di «n» elementi del tipo indicato. È possibile specificare matrici a più dimensioni indicando per ogni dimensione la dimensione massima tramite l'unione di più diciture «[n]».

Per esempio, la dicitura «char[16]» indica un vettore di 16 numeri interi di 8 bit con segno, mentre la dicitura long [4] indica un vettore di 4 long. La dicitura bit[8][25] indica una matrice di 25 elementi da 8 bit ciascuno.

Nel caso di vettori di tipo bit, i bit saranno numerati da 0 alla dimensione del lettore meno 1.

Tutti i campi numerici specificati nei messaggi saranno trasmessi in modalità «big endian». I byte di un numero a 16, 32 o 64 bit saranno trasmessi in sequenza a partire dal più significativo fino al meno significativo.

Per «formato decimale ASCII» si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero decimale.

Per «formato esadecimale ASCII» si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero esadecimale.

MESSAGGIO DI INIZIO GIORNATA

Questo messaggio riporta:

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
Versione	ushort	Deve essere valorizzato a 1
Lunghezza messaggio	ushort	Numero totale di bytes del messaggio
Tipo messaggio	uchar	«I»
Codice sala	ushort	
Anno	ushort	
Codice giornata	ushort	Come progressivo nell'anno dal 1° gennaio, julian day
Data	Data	È la data reale di apertura della sala nella giornata
Ora	Ora	È l'ora reale di apertura della sala nella giornata
Fondo premi speciali	ulnt	Importo totale del fondo dei premi speciali per la prima partita della giornata (deve essere valorizzato: nella prima giornata di inizio del gioco con i premi speciali a: zero ovvero con l'importo dell'anticipo versato per la costituzione del fondo; successivamente: con l'importo totale del fondo dichiarato nel messaggio di fine giornata del giorno precedente)
Numero tagli	ushort	
		Taglio (Il numero dei seguenti elementi è in funzione del campo Numero tagli. Ogni elemento identifica il codice serie e il progressivo della prima cartella da vendere relativamente ad un taglio)
Codice serie in uso	seriecartelle [n]	Dove n=Numero tagli
Num progressivo prima cartella da vendere	ushort [n]	Dove n=Numero tagli

MESSAGGIO DI FINE PARTITA

Questo messaggio riporta:

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
Versione	ushort	Deve essere valorizzato a 1
Lunghezza messaggio	ushort	Numero totale di bytes del messaggio
Tipo messaggio	uchar	«P»
Codice sala	ushort	
Anno	ushort	
Codice giornata	ushort	Come progressivo nell'anno dal 1° gennaio, julian day
Data	data	È la data di esecuzione della partita
Ora	ora	È l'ora di esecuzione della partita
Tipo valuta	uuchar	Tipo valuta 0=lire 1=euro

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
Numero partita nella giornata	ushort	Numero della partita nella giornata
Progressivo nell'ambito della partita	ushort	Vale 999
Numero partita anno	int	Numero della partita nell'anno
Esito partita	uchar	R=Rimborsata, U=Ultimata
Numero set palline	uchar(10)	Numero seriale del set di palline in uso
Valore facciale cartelle vendute	ushort	
Numero cartelle vendute	ushort	Numero cartelle vendute
Movimento venduto	int	Movimento venduto per la partita
Codice serie prima cartella venduta	seriecartelle	Numero di serie della prima cartella venduta
Num progressivo prima cartella venduta	ushort	Numero progressivo della prima cartella venduta
Codice serie ultima cartella venduta	seriecartelle	Numero di serie dell'ultima cartella venduta
Num progressivo ultima cartella venduta	ushort	Numero progressivo ultima cartella venduta
Totale numeri estratti	uchar	Totale dei numeri estratti nella partita
Progressivo estratto numero cinquina	uchar	Numero estrazione per la realizzazione della cinquina
Importo pagamento cinquina	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio cinquina
Importo pagamento Bingo	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio Bingo
Importo pagamento super cinquina	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio super cinquina
Importo pagamento super Bingo	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio super Bingo
Importo pagamento Bingo oro	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio Bingo oro
Importo pagamento Bingo argento	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio Bingo argento
Importo pagamento Bingo bronzo	int	Importo effettivamente pagato per il singolo premio Bingo bronzo

Campo	Tipo	Descrizione
Fondo premi speciali	uint	Importo totale del fondo dei premi speciali per la partita giocata [corrispondente al 100% del fondo dei premi speciali della precedente partita + (più) il 4% del prezzo delle cartelle vendute nella partita - (meno) l'importo per il recupero dell'anticipo per la costituzione del fondo]
Importo recupero anticipo	uint	Importo che il gestore sottrae, nella partita, al fondo per recuperare l'anticipo versato per la costituzione del fondo dei premi speciali
Importo integrazione fondo	uint	Importo versato dal gestore, nella partita per integrare il fondo dei premi speciali
Partita con premi speciali (Bingo oro, Bingo argento, Bingo bronzo)	uchar	0=partita senza premi speciali 1=partita con l'assegnazione dei premi speciali («Bingo oro», «Bingo argento», «Bingo bronzo»)
Numeri estratti	uchar[90]	Numeri estratti
Cartelle con cinquina	ushort	Numero delle cartelle che hanno realizzato cinquina
Il numero dei seguenti elementi è in funzione del campo Cartelle con cinquina. Ogni elemento identifica il codice serie e il progressivo della cartella che ha realizzato cinquina		
Codice serie cartella cinquina	seriecartelle [n]	Numero di serie delle cartelle che hanno realizzato cinquina n=CartelleConCinquina
Num progressivo cartella cinquina	ushort[n]	Numero progressivo delle cartelle che hanno realizzato cinquina n=CartelleConCinquina
Cartelle con Bingo	UShort	Numero delle cartelle che hanno realizzato Bingo
Il numero dei seguenti elementi è in funzione del campo Cartelle con Bingo. Ogni elemento identifica il codice serie e il progressivo della cartella che ha realizzato Bingo		
Codice serie cartella Bingo	seriecartelle [n]	Numero di serie delle cartelle che hanno realizzato Bingo n=CartelleConBingo
Num progressivo cartella Bingo	ushort[n]	Numero progressivo delle cartelle che hanno realizzato Bingo n=CartelleConBingo
Problemi di sala	string	Anomalie segnalate dal responsabile della sala Bingo
Anomalie	uchar[5]	Anomalie riscontrate sui dati

MESSAGGIO DI FINE GIORNATA

Questo messaggio riporta:

Campo	Tipo	Descrizione
Versione	ushort	Deve essere valorizzato a 1
Lunghezza messaggio	ushort	Numero totale di bytes del messaggio
Tipo messaggio	uchar	«U»
Codice sala	ushort	
Anno	ushort	

Campo	Tipo	Descrizione
Codice giornata	ushort	Come progressivo nell'anno dal 1° gennaio, julian day
Data	data	È la data di chiusura della sala - è la data reale
Ora	ora	È l'ora di chiusura della sala
Tipo valuta	uchar	Tipo valuta 0=lire 1=euro
Numero totale partite disputate giornata	ushort	
Movimento totale venduto giornata	uint	
Fondo premi speciali	uint	Importo totale del fondo dei premi speciali a disposizione per la giornata successiva (Valore da riportare nel medesimo campo del messaggio di inizio giornata)
Numero tagli	ushort	
Riepilogo taglio (Il numero dei seguenti elementi è in funzione del campo Numero tagli. Ogni elemento identifica il numero delle cartelle vendute, il numero delle partite disputate, il codice serie e il progressivo della ultima cartella venduta relativamente ad un taglio)		
Numero cartelle vendute taglio	ushort[n]	Dove n=Numero tagli
Numero partite disputate taglio	ushort[n]	Dove n=Numero tagli
Codice serie in uso	seriecartelle [n]	Dove n=Numero tagli
Num progressivo ultima cartella venduta	ushort[n]	Dove n=Numero tagli

NOME DEL FILE

Il nome del file trasmesso è:

Numero caratteri	Descrizione
1	Tipo messaggio I - P - U
1	Versione file con premi speciali S
4	Codice sala
2	Anno
3	Codice giornata
3	Numero partita nella giornata
3	Progressivo nell'ambito della partita
4	Lunghezza del file in byte

Tipo messaggio I - P - U	
I	Inizio giornata
P	Messaggio contenente una partita
U	Fine giornata

02A11627

DECRETO 16 settembre 2002.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000 e 20 settembre 2001 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

02A11599

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nytol».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio:

Vista la comunicazione del 16 luglio 2002 della ditta Stafford-Miller S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Stafford-Miller S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale Nytol; Confezione: «25 mg compresse» blister 20 compresse - A.I.C. n. 029479 019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11618

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano», è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 2000, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato;

Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione controllata «Reggiano» nelle tipologie «rosso» e «Lambrusco»;

Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Guastalla (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione controllata «Reggiano» in tutte le tipologie;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle sopracitate istanze;

Vista la relazione della Commissione tecnica mista, regione Emilia-Romagna e Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione dei territori di Reggiolo e Guastalla nella zona di produzione della denominazione di origine dei vini «Reggiano»;

Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini «Reggiano»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002;

Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento dei comuni di Reggiolo e Guastalla nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato con decreto direttoriale 29 luglio 2000 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti dei comuni interessati dal presente decreto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reggiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» provenienti da vigneti localizzati nel territorio amministrativo dei comuni di Reggiolo e Guastalla, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui

all'art. 2 del sopracitato disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione annesso al decreto direttoriale 29 luglio 2000 e nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

«REGGIANO»

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti, Reggiolo, Guastalla e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella, Reggiolo, Guastalla e Scandiano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Bianco Spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola, Guastalla, Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.

02A11739

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 settembre 2002.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. «ATB - Acciaieria e Tubificio di Brescia», in Brescia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 5 settembre 2002 con il quale il tribunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a. è nominato commissario il prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, nato a La Valletta (Malta), il 19 novembre 1950.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Brescia;

alla Camera di commercio di Brescia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11670

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Mardimago Ceregnano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della giunta regionale della regione del Veneto del 15 aprile 1999, prot. n. 3387/311.413, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area di Mardimago - Ceregnano (Rovigo);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Mardimago - Ceregnano (Rovigo) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. n. 11095/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette ai comuni di Rovigo e Ceregnano e, per conoscenza alla regione Veneto, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998;

Viste la nota del comune di Ceregnano, prot. n. 7748 del 19 novembre 2001 con cui il comune conferma il sito individuato ed invia la planimetria delle aree incluse nella perimetrazione del sito di Mardimago - Ceregnano (Rovigo);

Vista la nota del comune di Rovigo, prot. 38709 del 7 dicembre 2001 con cui il comune invia la planimetria delle aree incluse nella perimetrazione del sito di Mardimago - Ceregnano (Rovigo);

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione del Veneto.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Rovigo, al comune di Ceregnano, alla provincia di Rovigo, alla regione del Veneto e all'ARPA della regione del Veneto.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 379

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«MARDIMAGO - CEREGNANO (ROVIGO)»

Scala: 1: 50.000

02A11626

DECRETO 24 luglio 2002.

Programma solare termico - Bandi regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INQUINAMENTO E I RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare che, per la tecnologia solare termica, il libro bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una superficie di collettori solari installati pari a 3.000.000 mq;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. GAB/DEC/160/2001 del 23 novembre 2001, con il quale vengono assegnate al direttore del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 16.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare-termico;

Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia solare-termica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;

Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi solari-termici viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni solari-termiche tradizionali;

Considerato che la valorizzazione delle fonti rinnovabili può avere significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del Paese in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;

Considerato che in conformità alle funzioni ed i compiti conferiti, le regioni disciplinano gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili assicurando il coordinamento territoriale degli interventi, l'integrazione del fattore energetico nelle politiche settoriali favorendo il concorso degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione delle strategie di intervento;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

Visto l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonché per definire le modalità di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

Considerato che l'ENEA assiste il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni e province autonome nell'attuazione dei programmi di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico nell'ambito dell'atto integrativo all'accordo di programma l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e di specifici accordi stipulati con le regioni e le province autonome;

Visto il decreto direttoriale n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che ha definito e avviato il «Programma solare-termico, bandi regionali» finalizzato all'incentivazione dei sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura;

Considerato che l'art. 2 dello stesso decreto prevede l'erogazione di risorse da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle regioni e province autonome;

Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni concorrano al Programma con un cofinanziamento pari al 50%;

Viste le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al Programma «Solare-termico - Bandi regionali»;

Visto il precedente finanziamento alla regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di programma Ministero ambiente e regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

Il presente decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti - come da tabella allegata - le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le regioni e le province autonome che hanno aderito al programma «Solare termico - Bandi regionali», che prevede la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in conto capitale nella misura massima del 30%.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi nei bollettini ufficiali regionali.

Il saldo verrà trasferito all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa finale.

Art. 3.

Costo del programma

Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è determinato in € 8.262.310,38.

Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate dal decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/160/2001 del 23 novembre 2001, sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2001.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: SILVESTRINI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE REGIONI

Regioni/Province autonome	Ripartizioni delle risorse	
	Lire	Euro
Piemonte	L. 1.463.158.302	€ 755.658,20
Valle d'Aosta	L. 39.426.632	€ 20.362,16
Lombardia	L. —	€ —
Sardegna	L. 560.513.960	€ 289.481,30
Prov. aut. Bolzano	L. 149.802.022	€ 77.366,29
Prov. aut. Trento	L. 152.979.604	€ 79.007,37
Veneto	L. 1.489.762.386	€ 769.398,06
Friuli-Venezia Giulia	L. 407.286.107	€ 210.345,72
Liguria	L. 570.047.384	€ 294.404,90
Emilia-Romagna	L. 1.032.841.030	€ 533.417,88
Toscana	L. 1.200.416.448	€ 619.963,36
Umbria	L. 276.076.542	€ 142.581,63
Marche	L. 486.024.769	€ 251.010,85
Lazio	L. 1.748.068.072	€ 902.801,82
Abruzzo	L. 424.761.446	€ 219.370,98
Molise	L. 112.528.011	€ 58.115,87
Campania	L. 1.914.669.733	€ 988.844,39
Puglia	L. 1.371.109.096	€ 708.118,75
Basilicata	L. 207.620.132	€ 107.226,85
Calabria	L. 704.006.728	€ 363.589,13
Sicilia	L. 1.688.901.598	€ 872.244,88
TOTALE . . .	L. 16.000.000.000	€ 8.263.310,39

02A11625

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ai sensi del quale l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti;

Visto il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, secondo cui l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e del decreto di emanazione di tali linee guida;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera *g)*, e l'art. 71;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori degli impianti esistenti, di cui all'art. 2, punti 3 e 4, del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 372, limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica individuati dall'art. 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, presentano apposita domanda entro i seguenti termini:

a) tra il 30 aprile 2003 ed il 30 giugno 2003, per gli impianti con potenza termica superiore a 2.999 MW termici;

b) tra il 1° luglio 2003 ed il 31 agosto 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 1.500 e 2.999 MW termici;

c) tra il 1º settembre 2003 ed il 31 ottobre 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 800 e 1.499 MW termici

d) tra il 1º novembre 2003 ed il 31 dicembre 2003, per gli impianti con potenza termica compresa tra 300 e 799 MW termici.

2. Nel caso in cui il decreto di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372 del 1999, non sia pubblicato almeno novanta giorni prima delle scadenze stabilite nel comma precedente, i gestori presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro:

90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*;

120 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera *b)*;

150 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera *c)*;

180 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di cui al comma 1, lettera *d)*;

3. Le domande di autorizzazione integrata ambientale previste dal presente articolo devono essere trasmesse alla Direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A11671

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2002.

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dal mese di luglio 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere da luglio 2002 per intervenuta variazione nella retribuzione tabellare;

Esaminato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di luglio 2002, è determinato nelle tabelle A (operai) e B (impiegati).

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. X

TAB. A

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (CCNL 17.11.1999)

8 ore giornaliere e 40 ore settimanali su 5 giorni

NAZIONALE — **OPERAI** — **LUGLIO 2002**

			1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare			5.122,20	6.431,16	6.953,52	7.585,68	8.273,64	8.719,80
Aumenti periodici di anzianità - scatti = 2			13,42	13,94	14,46	16,02	16,52	16,52
Ind. contingenza			6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992			123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"			**11.375**	**12.712**	**13.252**	**13.911**	**14.622**	**15.068**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)			130,75	146,12	152,32	159,90	168,06	173,19
Tredicesima mensilita'			947,94	1.059,35	1.104,30	1.159,28	1.218,47	1.255,65
TOTALE "B"			**1.078,69**	**1.205,47**	**1.256,62**	**1.319,18**	**1.386,53**	**1.428,84**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps =	0,3258		4.057,50	4.534,38	4.726,76	4.962,09	5.215,45	5.374,59
Inail =	0,0310		386,07	431,45	449,75	472,14	496,25	511,39
EBN-art.4ccnl		0,0010	12,45	13,92	14,51	15,23	16,01	16,50
TOTALE "C"			**4.456,02**	**4.979,75**	**5.191,02**	**5.449,46**	**5.727,71**	**5.902,48**
Trattamento fine rapporto			922,51	1.030,94	1.074,68	1.128,18	1.185,79	1.221,97
Rivalutazione T.F.R. = 0,0323			119,00	132,99	138,63	145,54	152,97	157,63
COSTO MEDIO ANNUO			**17.951,48**	**20.061,37**	**20.912,48**	**21.953,66**	**23.074,60**	**23.778,68**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)			**947,94**	**1.059,35**	**1.104,30**	**1.159,28**	**1.218,47**	**1.255,65**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)			**5,48**	**6,12**	**6,38**	**6,70**	**7,04**	**7,26**
COSTO MEDIO ORARIO			**11,16**	**12,48**	**13,01**	**13,65**	**14,35**	**14,79**
INCIDENZA IRAP		0,0425	0,46	0,52	0,54	0,57	0,60	0,61
INCIDENZA IRPEF		0,360 IRAP	0,17	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22
TOTALE INCIDENZE			**0,63**	**0,71**	**0,73**	**0,78**	0,82	**0,83**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO			**11,79**	**13,19**	**13,74**	**14,43**	15,17	**15,62**

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI TAB. B
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. X

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(CCNL 17.11.1999)

8 ore giornaliere e 40 ore settimanali su 5 giorni

NAZIONALE				**IMPIEGATI**		**LUGLIO 2002**	
	3° liv	**4° liv**	**5° liv**	**5° liv S**	**6° liv**	**7° liv**	**7° liv Quadri**
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	6.953,52	7.585,68	8.273,64	8.719,80	9.844,68	11.465,40	11.465,40
Aumenti periodici di anzianità-scatti = 2	14,46	16,02	16,52	16,52	19,62	23,76	23,76
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**13.251,54**	**13.911,30**	**14.621,60**	**15.067,76**	**16.245,54**	**17.939,04**	**18.930,60**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	152,32	159,90	168,06	173,19	186,73	206,20	217,59
Tredicesima mensilita'	1.104,30	1.159,28	1.218,47	1.255,65	1.353,80	1.494,92	1.577,55
TOTALE "B"	**1.256,62**	**1.319,18**	**1.386,53**	**1.428,84**	**1.540,53**	**1.701,12**	**1.795,14**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps = 0,3036	4.404,68	4.623,97	4.860,07	5.008,37	5.399,85	5.962,75	6.292,34
Inail = 0,00404	58,61	61,53	64,67	66,65	71,86	79,35	83,73
EBN-art.4ccnl 0,0010	14,51	15,23	16,01	16,50	17,79	19,64	20,73
TOTALE "C"	**4.477,80**	**4.700,73**	**4.940,75**	**5.091,52**	**5.489,50**	**6.061,74**	**6.396,80**
Trattamento fine rapporto	1.074,68	1.128,18	1.185,79	1.221,97	1.317,49	1.454,83	1.535,24
Rivalutazione T.F.R. 0,0323	1,39	1,46	1,53	1,58	1,70	1,88	1,98
TOTALE COSTO ANNUO	**20.062,02**	**21.060,85**	**22.136,20**	**22.811,67**	**24.594,76**	**27.158,61**	**28.659,76**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.104,30**	**1.159,28**	**1.218,47**	**1.255,65**	**1.353,80**	**1.494,92**	**1.577,55**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,38**	**6,70**	**7,04**	**7,26**	**7,83**	**8,64**	**9,12**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,48**	**13,10**	**13,77**	**14,19**	**15,30**	**16,89**	**17,82**
INCIDENZA IRAP 0,0425	0,53	0,56	0,58	0,60	0,65	0,72	0,76
INCIDENZA IRPEF 0,360 IRAP	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27
TOTALE INCIDENZE	**0,72**	**0,76**	**0,79**	**0,82**	**0,88**	0,98	**1,03**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,20**	**13,86**	**14,56**	**15,01**	**16,18**	**17,87**	**18,85**

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

02A11690

DECRETO 6 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Bororese soc. coop. a r.l.», in Borore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 28 marzo 1971, con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «La Bororese soc. coop. a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'Ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con la nomina di due liquidatori nelle persone dei signori Carta Bernardino e Fais Salvatore;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 15 dicembre 2001, dai quali si rileva che i liquidatori non hanno portato a termine il mandato, uno è deceduto ed entrambi risultavano da tempo dimissionari;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione dei suddetti liquidatori ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

La dott.ssa Susanna Pinna, nata a Borore (Nuoro) il 15 novembre 1959, laureata in economia e commercio, titolare di un Centro di elaborazione dati con sede in Borore (Nuoro), via Sassari n. 5, è nominata liquidatore della società cooperativa «La Bororese soc. coop. a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 29 luglio 1945, repertorio n. 2888, per rogito notaio Cesare Piras, in sostituzione dei signori Carta Bernardino e Fais Salvatore.

Nuoro, 6 settembre 2002

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

02A11710

DECRETO 11 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confal, unità di stabilimento e ufficio di Napoli. (Decreto n. 31457).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 22641 del 3 aprile 2002, pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Confal;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confal, sede in Frattamaggiore (Napoli), unità in stabilimento e ufficio di Napoli, per un massimo di 165 unità lavorative di cui 65 assunti in contratto di formazione lavoro, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 2002 al 2 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11714

DECRETO 11 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, unità di Bari. (Decreto n. 31458).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente, misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Metro Italia Cash ad Carry inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 12 aprile 2002, relativa al periodo dal 2 aprile 2002 al 1° giugno 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 27 luglio 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 2001 e 2 aprile 2001, la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 140 unità di cui 57 part-time su un organico complessivo di 147 dipendenti, secondo le seguenti modalità:

83 lavoratori full time (38h/sett.): una riduzione di quattro ore settimanali per nove settimane, per un totale di 2988 ore;

5 lavoratori part-time (30h/sett.): una riduzione di tre ore settimanali per nove settimane per un totale di 135 ore;

47 lavoratori part-time (24h/sett.): una riduzione di 2,5 ore settimanali per nove settimane, per un totale di 1057,5 ore;

1 lavoratore part-time (20h/sett.): una riduzione di due ore settimanali per nove settimane, per un totale di 18 ore;

2 lavoratori part-time (16h/sett.): una riduzione di 1,5 ore settimanali per nove settimane, per un totale di 27 ore;

1 lavoratore part-time verticale: una riduzione di quattro ore settimanali per nove settimane, per un totale di 36 ore;

1 lavoratore part-time verticale: una riduzione di quattro ore settimanali per cinque settimane, per un totale di 20 ore.

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 140 unità di cui 57 part-time su un organico complessivo di 147 dipendenti, secondo le seguenti modalità:

83 lavoratori full-time (38h/sett.): una riduzione di quattro ore settimanali per nove settimane, per un totale di 2988 ore;

5 lavoratori part-time (30h/sett.): una riduzione di tre ore settimanali per nove settimane per un totale di 135 ore;

47 lavoratori part-time (24h/sett.): una riduzione di 2,5 ore settimanali per nove settimane, per un totale di 1057,5 ore;

1 lavoratore part-time (20h/sett.): una riduzione di due ore settimanali per nove settimane, per un totale di 18 ore;

2 lavoratori part-time (16h/sett.): una riduzione di 1,5 ore settimanali per nove settimane, per un totale di 27 ore;

1 lavoratore part-time verticale: una riduzione di quattro ore settimanali per nove settimane, per un totale di 36 ore;

1 lavoratore part-time verticale: una riduzione di quattro ore settimanali per nove settimane, per un totale di 20 ore.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, a corrispondere il particolare beneficio previsto del comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11721

DECRETO 11 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Istituto di Studi Polis a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 29 aprile 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Istituto di Studi Polis a r.l.», in liquidazione dal 10 settembre 1985, dal quale risulta il protrarsi di un'opposizione all'esecuzione dell'ispezione da parte dei liquidatori ordinari, già rilevata con precedente verbale d'ispezione ordinaria del 21 settembre 1998;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 14 giugno 2000;

Preso atto che uno dei due liquidatori, il socio Parigi Filippo, oltre che essere irreperibile, è escluso di diritto dalla società, ai sensi dell' art. 2527, primo comma, del codice civile, per fallimento in proprio dichiarato dal tribunale di Torino con sentenza n. 78/99 del 9 marzo 1999;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r. n. 2799 del 20 marzo 2002, con la quale veniva comunicato all'altro liquidatore della società, sig. Barrese Santino, l'avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Considerato che alla data odierna il sig. Barrese Santino non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatori ordinari della Società cooperativa «Istituto di Studi Polis a r.l.», con sede legale in Torino, via Manzoni n. 5, dei signori Barrese Santino e Parigi Filippo, nominati con assemblea straordinaria del 10 settembre 1985, e la loro sostituzione con il dott. De Gregorio Alberto, nato a Pinerolo (Torino) il 21 dicembre 1960, con studi in Torino, c.so Vinzaglio n. 2 e Pinerolo (Torino), c.so Porporato n. 18.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11650

DECRETO 11 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO-LA-FERR a r.l.», in Leinì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria del 9 dicembre 1994, del 4 novembre 1996 e del 3 agosto 2002 a carico della società cooperativa «CO-LA-FERR a r.l.», in liquidazione dal 28 ottobre 1988, dai quali risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 16 marzo 2000;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r., ricevuta in data 3 aprile 2002, e con verbale d'ispezione ordinaria consegnato al medesimo in data 3 agosto 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «CO-LA-FERR a r.l.», con sede legale in Leinì (Torino), strada Volpiano n. 71, della sig.ra Tarò Liliana in Parena, nominata con assemblea straordinaria del 28 ottobre 1988, e la sua sostituzione con il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11651

DECRETO 11 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Sangone-Po a r.l.», in Moncalieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 23 luglio 2001 a carico della società cooperativa edilizia «Sangone-Po a r.l.», in liquidazione dal 29 gennaio 1992, dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r., ricevuta in data

26 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa edilizia «Sangone-Po a r.l.», con sede legale in Moncalieri (Torino), via San Giovanni Bosco n. 14, del sig. Peralta Michele, nominato con assemblea straordinaria del 29 gennaio 1992, e la sua sostituzione con il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11654

DECRETO 12 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coopagri a r.l.», in San Felice Circeo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nella relazione ispettiva del 7 marzo 2002 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Farano Felice;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 15 maggio 2002;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Farano Felice;

Decreta

di nominare il rag. Marini Gervasio, residente a Latina in via V. Alfieri n. 1, con studio professionale sito nel comune di Latina in via E. Filiberto n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Coopagri a r.l.», avente sede in San Felice Circeo, costituita in data 30 ottobre 1991, rogito notaio Raffaele Ranucci di Terracina, repertorio n. 41345, BUSC n. 3048/255857.

Latina, 12 settembre 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A11711

DECRETO 12 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Risparmark», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 febbraio 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 15 maggio 2002 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoe1encata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a responsabilità limitata «Risparmark», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 9 aprile 1973, per rogito notaio dott. R. Boni, repertorio n. 71100, iscritta presso Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo con il n. 144749 di repertorio economico amministrativo (BUSC n. 936/*bis*).

Bergamo, 12 settembre 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A11712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Sezione staccata di Velletri.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 28 agosto 2002, prot. 706536, con le quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento di parte dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Roma - Sezione staccata di Velletri;

Accertato che tale interruzione del suddetto ufficio è da attribuirsi al malfunzionamento di alcuni componenti della sala CED, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi della pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 3 settembre 2002, prot. n. 363;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 21 agosto 2002, mancato funzionamento per sospensione del servizio dalle ore 8 alle ore 13 antimeridiane delle attività connesse ai servizi della pubblicità immobiliare; regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma - Sezione staccata di Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A11743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Barranquilla (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Furio Ricciardiello, console onorario in Barranquilla (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

6) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio e sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale per il personale
MARSILI

02A11641

Modifica della circoscrizione del consolato generale d'Italia in Caracas (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Caracas è determinata come segue: territorio della Repubblica Federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), la Federazione di Trinidad e Tobago, le Isole Barbados, l'Isola di St. Lucia, l'Isola di Grenada, i territori britannici di Montserrat e Anguilla, Isole di Dominica e St. Vincent-Grenadines, la Repubblica di Guyana e la Repubblica del Suriname.

Art. 2.

Il consolato onorario in Paramaribo (Suriname) è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Caracas.

Art. 3.

L'agenzia consolare onoraria in Georgetown (Guyana) è posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Caracas.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale per il personale
MARSILI

02A11642

Modifica della circoscrizione delle agenzie consolari onorarie in Pergamino e Villa Constitucion (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria in Pergamino (Argentina) posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rosario è determinata nel modo seguente: i partidos di Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco, Capitan Sarmiento, Colon, Ramallo, Rojas e Salto.

Art. 2.

La circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria in Villa Constitucion (Argentina) posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rosario è determinata nel modo seguente: Villa Constitucion e il partido di San Nicolas De Los Arroyos.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

Il direttore generale per il personale
MARSILI

02A11643

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.295/C/01 del 2 agosto 2002 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola e doppia azione «Walther» mod. P. 38 VG cal. mm 9 Glisenti (canna mm 125). Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica potranno apparire anche i seguenti marchi e/o sigle: (Walther), 480, AC 40, AC 41, AC 42, AC 43, AC 44, AC 45, HP; Mauser, BYF 42; BYF 43; BYF 44; SVW 45; Spreewerke, CYQ; in quanto l'arma pur potendo camerare il calibro mm 9 Glisenti, è stata progettata e costruita per il calibro mm 9×19 Parabellum.

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 del 2 agosto 2002 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico «Izmash» mod. Saiga M3-EXP-01 cal. mm 7,62×39 (canna mm 415) in quanto l'arma è dotata di calcio pieghevole, stante la prescrizione di cui alla lettera *e)* della circolare dell'11 luglio 1994, n. 559/C-50.106.D.94.

02A11636-02A11637

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24413-XV.J(2285) del 6 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Garibaldi 21», che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24763-XV.J(2305) del 6 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Francano 2 90», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24762-XV.J(2304) del 6 settembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Francano 1 90», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10234-XV.J(2272) del 6 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Granata Cignelli di colpetti a sbruffo C80;

Granata Cignelli multicolore a sbruffo C80;

Granata Cignelli di fischi a sbruffo C70;

Lampo Cignelli C55;

Lampo Cignelli C70;

Lampo Cignelli C75;

Lampo Cignelli C85;

Spaccatella Cignelli C70;

Spaccatella Cignelli C80;

Striscione Cignelli C50;

Fontana Cignelli 1,9;

Illuminante Cignelli C62,

che il sig. Cignelli Renato intende produrre nella propria fabbrica in Orvieto (Terni), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A11655 a 02A11658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9779
Yen giapponese	119,81
Corona danese	7,4275
Lira Sterlina	0,62820
Corona svedese	9,1060
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	85,27
Corona norvegese	7,3325
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57389
Corona ceca	30,302
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,11
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5922
Lira maltese	0,4125
Zloty polacco	4,0640
Leu romeno	32317
Tallero sloveno	228,2150
Corona slovacca	41,964
Lira turca	1619000
Dollaro australiano	1,7948
Dollaro canadese	1,5409
Dollaro di Hong Kong	7,6275
Dollaro neozelandese	2,0747
Dollaro di Singapore	1,7390
Won sudcoreano	1195,87
Rand sudafricano	10,3076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11860

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rixil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.213/D73 dell'11 settembre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RIXIL:

28 capsule 80 mg - A.I.C. n. 034196 016;

28 capsule 160 mg - A.I.C. n. 034196 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

02A11619

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corixil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.213/D74 dell'11 settembre 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

CORIXIL:

14 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034779 013;

28 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034779 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

02A11620

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velocef»

Con il decreto n. 800.5/R.M.169/D75 dell'11 settembre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VELOCEF:

8 compresse 1g - A.I.C. n. 022661 019;

sospensione os 10% 100 ml - A.I.C. n. 022661 045;

im 1 flacone 1 g + F 4 ml - A.I.C. n. 022661 058.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A11621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piazza dei Tribunali a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Piazza dei Tribunali a r.l.» con sede in Bologna, viale Panzacchi, 25 (costituita per rogito notaio dott. Monizio Sergio in data 2 novembre 1991, repertorio n. 70632, BUSC n. 4204/256319) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11635

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Cancellazione di marchio di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001.

N. marchio: 96 MO; impresa: Perri Florindo; sede: Sassuolo.

02A11645

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651229/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 3 0 *

€ 0,77